



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

Via Della Valle, 2 – 25040 Monticelli Brusati – BS Tel. 030652423 – Fax 0306852048

Email: Elena.inselvini@comune.monticellibrusati.bs.it

- PEC: protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI PER IL PERIODO 01/11/2024 – 31/10/2026

CAPITOLATO TECNICO

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Monticelli Brusati - Via della Valle n. 2 – 25040 Monticelli Brusati (BS)

Tel. 030652423 – Fax 0306852048

Codice Fiscale e Partita IVA: 00841590177

E-mail: elena.inselvini@comune.monticellibrusati.bs.it

PEC: protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it

Indirizzo internet (profilo del committente): www.comune.monticellibrusati.bs.it

Codice Istat: 017112

Codice NUTS: ITC47

Codice ATECO K 66.22.01 Broker di Assicurazioni

CPV 66500000-5 Servizi assicurativi e pensionistici

Responsabile dell’esecuzione del servizio: Responsabile dell’area finanziaria – Elena Inselvini

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto: Responsabile Area Finanziaria – Elena Inselvini.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio, consulenza assicurativa ed assistenza e gestione dei contratti vigenti, a favore del Comune di Monticelli Brusati, per il periodo 01/11/2024 al 31/10/2026, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 "*Codice delle assicurazioni private*" e dal regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, "*Regolamento concernente la discipline dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa*" di cui al Titolo IX del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209.

ARTICOLO 2. DURATA DELL’APPALTO

L'appalto ha durata di anni uno con decorrenza dal 01/11/2024 al 31/10/2026.

Alla scadenza del contratto, nel caso le procedure di gara lo richiedessero, il Responsabile del procedimento valuterà la possibilità di una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della gara d'appalto per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso il contraente è obbligato a proseguire il servizio ed tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI (Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di legge e regolamenti vigenti.

ARTICOLO 3. VALORE DELL’APPALTO

L'attività relativa all'incarico oggetto del presente capitolato non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune di Monticelli Brusati, presente, futuro, per compensi o per rimborsi, diritti e simili.

ARTICOLO 4. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

L'aggiudicatario del servizio, di seguito denominato Broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione dei contratti di assicurazione del Comune di Monticelli Brusati, nonché a collaborare alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati

In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il Broker dovrà svolgere:

- 1) Studio, analisi e valutazione del rischio cui l'Ente è soggetto e analisi della prevenzione del rischio (risk management) con produzione di un documento che rimarrà a disposizione dell'Ente;
- 2) Analisi delle coperture assicurative in corso in relazione all'efficacia ed economicità, con analisi e proposte di eventuale aggiornamento dello stato dei rischi e delle relative coperture anche in conseguenza a normative intervenute e/o all'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito di eventi dannosi;
- 3) Monitoraggio e analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione programma assicurativo completo e personalizzato per l'Ente;
- 4) Assistenza tecnica e amministrativa relativamente all'espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi sino all'atto di aggiudicazione del servizio, comprese le indagini di mercato, la predisposizione della bozza degli atti di gara (contratto, capitolato, disciplinare, etc.). In apposita relazione dovranno essere evidenziati i contenuti e le caratteristiche salienti dei capitolati di gara, alla luce delle vigenti normative in tema di appalti pubblici nonché degli strumenti di regolazione flessibile dei contratti pubblici messi a disposizione dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

Le attività predette comprendono in via principale e non esaustiva:

- 4.a) assistenza nella fase di predisposizione della procedura per l'aggiudicazione dei contratti con la redazione dettagliata dei capitolati, la previsione dei relativi massimali, il tutto facendo esclusivo riferimento all'aumento dell'efficienza della gestione dei rischi;
- 4.b) le clausole specifiche da introdurre nei contratti di assicurazione;
- 4.c) assistenza nella fase successiva all'aggiudicazione mediante il controllo dei contratti di assicurazione che devono rispondere esattamente agli esiti della gara.

Il Broker si impegna a produrre report preventivi e consuntivi finalizzati specificamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente, a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatrici, a titolo di franchigie, conguagli ecc.). In particolare, proprio al fine di consentire all'Ente una corretta gestione contabile delle imputazioni in Bilancio degli eventuali importi relativi alle franchigie, il Broker si impegna ad aggiornare con cadenza semestrale il report relativo agli eventuali importi di franchigia sui sinistri.

- 5) Assistenza e gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi e segnalazione preventiva, con preavviso di almeno 60 giorni, della scadenza dei premi dovuti. Le attività predette comprendono in via principale e non esaustiva:
 - 5.a) esecuzione dei rapporti contrattuali stipulati, con controllo sulla emissione delle polizze, appendici e ogni altra connessa attività amministrativa, anche in relazione a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;
 - 5.b) gestione contabile e amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo;
 - 5.c) controllo costante dell'adeguatezza economica delle coperture assicurative nel tempo;
 - 5.d) verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione, cauzioni ecc.) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
 - 5.e) segnalazione circa aggiornamenti legislativi e/o di altra natura che potessero avere rilevanza assicurativa di cui il Broker fosse o venisse a conoscenza per il conseguente adeguamento e/o perfezionamento e/o aggiornamento delle coperture assicurative;
 - 5.f) espletamento delle attività relative al pagamento dei premi alle compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa.

Il Broker si impegna a predisporre un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine.

- 6) Assistenza nella gestione dei sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). In particolare:
- 6.1) **sinistri attivi**: supporto nella gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio (compreso il cd. Indennizzo Diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni private), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;
- 6.2) **sinistri passivi**: analisi della situazione del singolo sinistro per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni. In caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito, oltre che a trasmettere tutta la documentazione idonea a consentire all'Ente di procedere a rimborsare il sinistro alla compagnia;
- Il Broker, inoltre, si impegna a inviare all'Ente ogni sei mesi un report relativo alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati dichiarati senza seguito con l'indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia e sinistri senza seguito, ecc...) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);
- 7) Rilascio di pareri e assistenza riguardante ogni eventuale problematica emergente avente interesse o carattere assicurativi. L'attività predetta comprende in via principale e non esaustiva il rilascio di pareri e assistenza:
- 7.a) a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria;
- 7.b) relativamente a convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi a garanzia delle responsabilità da questi derivanti nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
- 7.c) nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune;
- 7.d) rilascio di pareri su questioni assicurative o attinenti, su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitolati/contratti/convenzioni/regolamenti, con esame dei casi particolari e trasmissione di indicazioni o linee guida da seguire;
- 8) Verifica, indicazioni e collocamento di polizze temporanee anche su richiesta degli uffici comunali;
- 9) Formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni. Formazione del personale comunale sulla prevenzione e gestione del rischio e su tematiche assicurative di interesse generale.
- 10) Garantire il corretto e completo passaggio di consegne al termine del periodo di validità del presente appalto.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie a ottenere una buona riuscita del servizio.

ARTICOLO 5. OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Broker aggiudicatario non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato.

Il broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e sarà l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il broker non dovrà avere alcun rapporto di cointeressenza con le Compagnie assicurative che dovessero, a seguito di gara, risultare aggiudicatarie per la stipula delle polizze assicurative.

Il Broker, nello svolgimento dell'incarico, si impegna a:

- indicare il nominativo di un referente di servizio con cui il Comune possa interfacciarsi nel corso del contratto il quale risponderà a qualsiasi problematica, richiesta di consulenza o assistenza;
- operare nell'esclusivo interesse del Comune di Monticelli Brusati;
- svolgere la propria attività in modo da garantire al Comune soluzioni percorribili ed esaustive;
- gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'affidamento del presente incarico che non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione;
- fornire al Comune, previamente alla stipulazione dei contratti di polizza, tutte le informazioni precontrattuali stabilite e previste dal Codice delle assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2016 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
- svolgere il servizio nel rispetto delle regole di comportamento nei confronti della clientela di cui all'articolo 183 del Codice delle assicurazioni private e della Parte III, Titolo II del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2016 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, rispettando i limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione di cui all'art. 46 del citato Regolamento ISVAP;
- comportarsi ed eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti del Comune;
- intrattenere rapporti trasparenti con le Compagnie di assicurazione;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Comune di Monticelli Brusati:

- riconosce la società contraente quale Broker esclusivo sia per i rapporti assicurativi in corso sia per i contratti che dovessero intervenire nel corso del periodo di validità del presente appalto;
- nella fase di attuazione di eventuali gare menzionerà il rapporto contrattuale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso con l'indicazione che gli oneri inerenti le provvigioni dovute al Broker sono a carico della Compagnia;
- potrà accettare in tutto o in parte le proposte presentate dal Broker;
- ha esclusiva competenza in merito alle decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e i criteri e metodi di affidamento delle stesse;
- ha esclusiva competenza in merito ai procedimenti di espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- ha esclusiva competenza per la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali compresi quelli inerenti la liquidazione dei sinistri.

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Monticelli Brusati l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

ARTICOLO 6. DIVIETI

Nell'espletamento dell'attività il Broker non potrà assumere alcuna obbligazione per conto del Comune né potrà mettere in essere azioni poste al di fuori del presente capitolato. Nessuna operazione comportante modifiche di contratti, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa. Inoltre al Broker è fatto divieto di sottoscrivere atti e/o documenti contrattuali per conto del Comune, assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune.

6.a) Divieto di subappalto e cessione del credito

È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto. Per cessione del contratto si intende anche l'affitto sotto qualsiasi forma o la cessione del ramo d'azienda e comunque ogni altra forma giuridica di trasferimento della gestione in capo ad un altro soggetto. Pertanto il contratto ceduto in violazione della precedente disposizione è da ritenersi rescisso ope legis. Non si considera cessione la trasformazione della ragione sociale della ditta conseguente alla fusione o incorporazione in altra società.

È vietato il subappalto.

ARTICOLO 7. PAGAMENTO DEI PREMI E TRACCIABILITÀ

Nell'ambito della gestione delle polizze il pagamento dei premi avviene esclusivamente per il tramite del Broker il quale è impegnato ed obbligato al versamento dei premi alla compagnia assicurativa interessata in nome e per conto del Comune di Monticelli Brusati nei termini e modalità convenuti dalla compagnia. Il

Broker, inoltre, provvede ad inviare al Comune gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato al Broker avrà effetto liberatorio; non saranno imputabili al Comune di Monticelli Brusati eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, il Broker dovrà rispettare le disposizioni legislative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, tutta la documentazione contabile che intercorrerà tra il Comune e il Broker e tra questi e le compagnie di assicurazione dovrà recare la denominazione della Compagnia assicurativa, il numero di CIG e il numero del contratto di assicurazione cui la documentazione si riferisce. Il Broker dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, al presente rapporto contrattuale e comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto art. 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

ARTICOLO 8. COPERTURA ASSICURATIVA

Il Broker è unico e diretto responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto dal presente capitolato, tutelando in ogni caso l'interesse dell'Ente. Il Broker risponde direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione degli obblighi qui previsti. In particolare non sono imputabili al Comune gli eventuali ritardati pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie a fronte dell'avvenuto pagamento del Comune al Broker medesimo.

Il Broker è responsabile nei confronti del Comune del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, modificare o integrare per quanto attiene le valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è responsabile nel caso non segnali tempestivamente al Comune la necessità di provvedere alla modifica di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dell'Ente e/o dei suoi dipendenti preposti ai servizi.

Il Comune di Monticelli Brusati ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker anche se rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

Sono pertanto a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento dell'incarico, i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico, la polizza di assicurazione R.C. prevista dall'art. 110, c. 3 del Codice delle Assicurazioni.

In particolare, il Broker dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del Codice delle Assicurazioni private, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

La polizza dovrà avere le caratteristiche minimali di cui all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2016 e s.m.i. In particolare la polizza dovrà:

- Essere stipulata con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana;
- la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
- garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
- coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;
- l'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
- garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri;
- avere massimali di copertura della polizza di importo almeno pari a:
 - a) per ciascun sinistro, € 2.500.000;

b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, € 2.500.000.

Ad inizio del rapporto la Società affidataria dovrà consegnare copia della polizza che dovrà essere mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

Nessuna responsabilità potrà ricadere sul Broker per atti di competenza del Comune, ritardi di comunicazione o consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al Broker medesimo.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Stante la tipologia del servizio, il valore complessivo dello stesso l'affidatario del servizio è esonerato dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 10. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il Broker si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi, antinfortunistici). Il Broker è responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza e assistenza prevista per i dipendenti comprese le norme sulla sicurezza di cui al D. lgs. 81/2008 e ss.mm. ii.

ARTICOLO 11. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L'appaltatore ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente ai seguenti link:

Codice di comportamento:

https://www.comune.monticellibrusati.bs.it/Pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.10.20.50

PTPCT:

https://www.comune.monticellibrusati.bs.it/Pages/amministrazione_trasparente_v3_0/?code=AT.10.20.30

ART. 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile dell'esecuzione del servizio per la Stazione appaltante è individuato nella persona del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, nonché RUP, è individuato nel Responsabile dell'Area Finanziaria, il quale assicurerà la regolare esecuzione del contratto da parte del Broker, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

ARTICOLO 12. PENALITA'

Nei casi in cui si verificassero inadempienze o irregolarità da parte del Broker che non determinino la risoluzione del contratto, il Comune, previa valutazione delle controdeduzioni fornite dal Broker entro il termine postogli dall'Ente, si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento e dell'irregolarità tenendo conto del pregiudizio arrecato al servizio e del valore delle prestazioni non esattamente eseguite, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Le penali saranno comminate dal Responsabile dell'Esecuzione del Servizio e la loro misura potrà variare da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) e le stesse saranno raddoppiate in caso di recidiva.

Il Broker potrà contestare la manifestazione di volontà del Comune relativa alla determinazione della penale comminata entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) naturali e successivi dal ricevimento della relativa comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Il predetto termine di giorni 15 viene dalle parti espressamente indicato come termine decadenziale.

L'importo delle penali sarà trattenuto sulla cauzione definitiva. In ogni caso è fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che il Comune riterrà di intraprendere a tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso il Broker risultasse inadempiente, il Comune di Monticelli Brusati può procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto con motivato provvedimento, previo accertamento delle cause e della tipologia delle inadempienze e loro contestazione, senza alcun onere a carico del Comune se non quello del preavviso di almeno 60 giorni naturali consecutivi da comunicarsi al Broker a mezzo Posta elettronica Certificata (PEC). Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto a sensi dell'articolo 1456 del codice civile (causa risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali in numero di tre adeguatamente documentate, non eliminate in seguito a diffide formali da parte del Comune tali da compromettere la regolarità del servizio;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Broker del servizio affidato senza giustificato motivo accolto dal Comune;
- fallimento e/o attivazione procedure concorsuali;
- cessazione dell'attività;
- sopravvenute incompatibilità con eventuali disposizioni di legge;
- sopravvenuta impossibilità giuridica nel caso venisse meno l'iscrizione del Broker al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del Codice delle Assicurazioni private.
- mancata dimostrazione di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 112, comma 3 del Codice delle Assicurazioni private per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- qualora il Broker sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e regolamenti vigenti;
- violazioni da parte del personale o dei collaboratori del Broker del Codice di comportamento di cui all'articolo 11 del presente Capitolato.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, il Broker si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno 90 (novanta) giorni oltre la scadenza al fine di consentire il graduale passaggio delle consegne al nuovo Broker.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune ha diritto a ritenere la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno. A tal fine si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice delle Assicurazioni private.

ARTICOLO 14. RECESSO

Per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative, il Comune ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento nel corso della sua esecuzione mediante preavviso di almeno 60 giorni naturali consecutivi da comunicarsi al Broker a mezzo Posta elettronica Certificata (PEC). Nel caso di cui al presente articolo, al Broker non spetta alcun pagamento rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa con espressa deroga all'articolo 1671 del Codice civile.

ARTICOLO 15. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL BROKER

Qualora il Broker dovesse risolvere o recedere anticipatamente dal contratto, la comunicazione deve essere presentata al Comune con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni naturali e successivi da comunicarsi al Comune mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Nel caso predetto il Comune incamererà interamente il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

ARTICOLO 16. SOSPENSIVA

Qualsiasi eccezione inerente il presente contratto fatta valere dal Broker non ha efficacia sospensiva del servizio.

ART. 17. CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL BROKER

Il Broker, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. Per quanto riguarda la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, si applica quanto previsto dal punto 2), lettera d) comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Broker e il Comune sono tenuti a trattare i dati, anche particolari, relativi ai rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, nel rispetto del diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere

personale che li riguardano. Il Broker è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli e comunicarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. Tale obbligo sussiste anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Il Broker è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi relativi alla riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e risorse di ogni tipo.

È fatto obbligo al personale del Broker di mantenere il segreto su tutti i fatti e le circostanze delle quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto, il Broker verrà nominato *Responsabile del trattamento dei dati personali* ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo n. 196/2003 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Ai fini dello svolgimento del servizio il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare i dati personali e particolari dei soggetti interessati nella gestione sinistri attivi e passivi e nella gestione dei contratti assicurativi, per tutta la durata del contratto e fino al completo passaggio di consegne con il nuovo appaltatore. La Stazione appaltante procederà ad un controllo circa le misure tecniche e organizzative e i protocolli di sicurezza adottati dal Broker aggiudicatario a protezione effettiva dei dati personali delle persone fisiche.

In particolare nei rapporti con la Stazione appaltante, Titolare del trattamento, il *Responsabile del trattamento* dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall'art. 28.3 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE E DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, nell'esecuzione del servizio non si configurano rischi da interferenza e pertanto non è richiesta la redazione del DUVRI né vi sono oneri per la sicurezza.

L'appaltatore è obbligato, in ogni caso, ad osservare le misure di tutela e obblighi di cui al Capo III, Sezione I del D. Lgs. 81/2008, provvedendo agli adempimenti previsti dal D.to Lgs. n. 81/2008 sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi retributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune. L'appaltatore si assume ogni onere e obbligo in merito alle assicurazioni sociali e previdenziali a favore del personale dipendente, nonché all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro sollevando l'ente appaltante da qualsiasi responsabilità in merito.

Ai sensi dell'art. 57 del D. lgs. 36/2023, l'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia sociale e ambientale.

Resta comunque salva ogni possibilità di accertamento e di controllo da parte della Stazione appaltante circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

19.a) Provvedimenti interdittivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4 del citato D. Lgs. 81/2008.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire lo svolgimento del servizio.

ART. 20 - CLAUSOLA CONVENZIONE CONSIP

Il Comune di Monticelli Brusati, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 07/08/2012, n. 135, ha diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip

S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488.

ARTICOLO 21. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'esecuzione del contratto che non siano state risolte in via amministrativa, sono soggette alle procedure di cui al d. lgs. 2.7.2010, n. 104 Codice del processo Amministrativo ovvero devolute all'autorità giudiziaria ordinaria (Foro competente di Brescia). È escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 22. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice delle Assicurazioni private D. Lgs. 209/2005, Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, Codice dei contratti pubblici D. lgs. 36/2023, Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Monticelli Brusati, 31.10.2024

Il Responsabile del procedimento

Elena Inselvini

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 82/2005